



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

Prot. n. 2667/2018

Roma, 28 settembre 2018

Al Presidente dell'Ordine TSRM PSTRP  
TSRM dott. Antonio Alemanno

**Oggetto: Richiesta parere ufficiale sui titoli dei Tecnici sanitari di laboratorio biomedico (TSLB).**

In risposta alla richiesta di parere ufficiale sui titoli dei Tecnici sanitari di laboratorio biomedico (TSLB), pervenuta con messaggio di posta elettronica certificata dell'11 settembre 2018, **dopo confronto e grazie al supporto fornitoci dalle Associazioni maggiormente rappresentative di riferimento, ANTeL e FITeLaB**, preme rappresentare che, a tempo debito, la regione Puglia ha recepito il decreto 26 luglio 2011, per il riconoscimento di equivalenza ai DU dei titoli conseguiti col vecchio ordinamento, come è possibile accertare ai collegamenti seguenti:

- [collegamento 1](#);
- [collegamento 2](#);
- [collegamento 3](#).

Tenuto conto della complessità della materia, al fine di favorirne la comprensione, si ritiene opportuno esporre, come appresso, l'evoluzione normativa che ha interessato la professione del TSLB, indicando le singole norme e tentando di evidenziarne i contenuti salienti nella maniera più semplice possibile:

1. il **DPR del 27 marzo 1969, n. 130**, art. 132, punto 3, stabiliva che i titoli validi per l'accesso all'allora arte ausiliaria di TLB fossero i seguenti:
  - *diploma di scuola speciale universitaria alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado;*
  - *titolo acquisito a seguito di concorso ospedaliero svolto ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;*
  - *titolo di perito chimico ad orientamento analitico integrato da certificato di corso ospedaliero di perfezionamento in tecnico di laboratorio medico;*
  - *titolo di istituto tecnico femminile ad orientamento specifico.*
2. Con **decreto 30 gennaio 1982**, articolo 81, il Ministero della sanità, modificando la normativa esistente, aveva stabilito che i titoli validi per l'accesso alla professione del TLB fossero:
  - *diploma di scuola speciale universitaria per tecnico di laboratorio medico;*
  - *attestato di corso di abilitazione per tecnico di laboratorio medico, di durata almeno biennale, svolto in presidi del Servizio sanitario nazionale, al quale si accede con*



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

*diploma di istruzione secondaria di secondo grado;*

- *a tali titoli sono equiparati quelli indicati nell'articolo 132, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, purché i relativi corsi siano iniziati in data antecedente al 30 gennaio '82.*
- 3. Pochi mesi dopo, poiché numerosi concorsi andarono deserti per via dell'insufficiente numero di soggetti in possesso dei titoli previsti dall'articolo 81 sopramenzionato, il Ministero della sanità promulgò il **DM 3 dicembre 1982**, con cui venne reintegrata la validità dei titoli di cui al suddetto punto 3, art.132, DPR 130/69, in deroga al DM 30 gennaio 82, in attesa del decreto di revisione della normativa concorsuale.
- 4. Successivamente, il **DM 30 luglio 1988, n. 344**, ne ha prorogato ulteriormente la validità fino all'entrata in vigore del decreto di revisione della normativa concorsuale.
- 5. La **legge 19 novembre 1990, n.341** “*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*”, ha istituito i Diplomi universitari, anche per le professioni sanitarie, sopprimendo le scuole dirette a fini speciali.
- 6. Il **DLgs 30 dicembre 1992, n. 502** “*Riordino della disciplina in materia sanitaria*”, ha disposto, tra l'altro che venissero individuate, con decreto, le 22 professioni sanitarie riconosciute in Italia.
- 7. Col **DM 26 Settembre 1994 n.745**, viene promulgato il “*Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico*”.
- 8. La **legge 26 febbraio 1999, n.42** “*Disposizioni in materia di Professioni Sanitarie*” all'art. 4 ha disposto che si provvedesse all'individuazione dei diplomi e attestati conseguiti in base alla precedente normativa, da dichiarare equipollenti ai DU; ha disposto anche che fossero definiti i criteri e le modalità per riconoscere equivalenti ai DU, ulteriori titoli conseguiti conformemente alla normativa vigente anteriormente all'emanazione dei decreti istitutivi dei profili professionali (per i TLB il succitato DM 745/94).
- 9. Il **decreto 27 luglio 2000** ha stabilito la “Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico sanitario di Laboratorio biomedico ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post base”, in ottemperanza alla legge 42/99.
- 10. Il **DPCM 26 luglio 2011**, ha recepito l'accordo raggiunto il 10 febbraio 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e ha stabilito i “Criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 42/99”. Il punto 2 di tale accordo stabilisce che il riconoscimento dell'equivalenza è attribuito ai soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato sia autonomo.



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

Sulla base di queste ultime due norme, s'intende per **equipollenza** la caratteristica per la quale un determinato titolo si considera come *avente uguale valore* rispetto a quello di riferimento, sia per quanto concerne l'esercizio professionale, che per l'accesso alla formazione post base (master e laurea magistrale). Il carattere di **equivalenza**, invece, può essere riconosciuto, a richiesta dell'interessato e ai soli fini dell'accesso all'esercizio professionale, ai titoli che, pur essendo stati conseguiti conformemente alla normativa vigente al tempo del rilascio, non posseggano i requisiti di equipollenza, ma possano integrare tale carenza con gli anni di esperienza professionale, già maturata al momento della presentazione della domanda e, in taluni casi, con corsi di formazione aggiuntivi indicati in sede di valutazione.

### **Ricapitolando:**

1. i titoli previsti dal **DPR n. 130/69** hanno consentito l'accesso alla professione di TLB fino al **DM 30 gennaio 1982, modificato con DM 3 dicembre 1982** che ha stabilito di reintegrare la validità dei titoli de quo;
2. successivamente **il DM n. 344/88** ne ha prorogato tale validità fino all'entrata in vigore del decreto di revisione della normativa concorsuale;
3. **il DM 745/94** ha individuato il profilo professionale del TLB;
4. **l'art. 4 della legge 42/99** ha disposto che venissero indentificati i titoli equipollenti ed equivalenti conseguiti con le precedenti normative, validi per l'accesso alle professioni sanitarie;
5. **il DM 27 luglio 2000**, attualmente in vigore, ha definito i titoli equipollenti ai fini dell'accesso all'attività professionale e all'accesso alla formazione post-base; questi titoli sono i seguenti:
  - Tecnico di laboratorio biomedico - DPR n. 162 del 10 marzo 1982;
  - Tecnico di laboratorio biomedico - legge 11 novembre 1990, n. 341;
  - Tecnico di laboratorio - DPR, del 10 marzo 1982, n. 162;
  - Tecnico di laboratorio medico - Decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, art.81;
  - Tecnico di laboratorio medico - DPR n. 130 del 27 marzo 1969, art. 132, purché i relativi corsi siano iniziati in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità.
6. **Il DPCM 26 luglio 2011** ha stabilito i criteri con i quali gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potevano fare richiesta di riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. Tali procedure si sono svolte nella maggior parte delle regioni negli anni 2012/2013.

Potevano essere presi in considerazione esclusivamente i titoli rispondenti alle seguenti caratteristiche:



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

- a) dovevano essere stati conseguiti entro il 17 marzo 1999, data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e il relativo corso formativo doveva essere iniziato entro il 31 dicembre 1995;
- b) dovevano essere stati conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari (745/94);
- c) dovevano aver consentito l'esercizio professionale in conformità all'ordinamento allora vigente;
- d) i relativi corsi di formazione dovevano essere stati regolarmente autorizzati dalla regione o da altri enti preposti allo scopo, e svolti nell'ambito del proprio territorio.

La scrivente auspica che, così come previsto dalla stessa norma e dai bandi regionali attuativi, si riaprano i termini per la presentazione delle richieste di riconoscimento di equivalenza da parte dei numerosi professionisti che, per ragioni varie, non hanno potuto farlo nell'occasione passata. A questo riguardo ha intrapreso numerose iniziative di sensibilizzazione presso il Ministero della Salute.

Alla luce di quanto esposto, quindi, appare evidente che il DM 344/88 sia superato e non più applicabile.

Cordiali saluti.

**Il Presidente**  
Alessandro Beux